

COMUNE DI GRIANTE



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E IL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 20.12.2016

INDICE

CAPO I NORME GENERALI	4
Art. 1 Oggetto del regolamento	4
Art. 2 Ambito di applicazione	4
Art. 3 Classificazione	4
Art. 4 Maggiorazione stagionale di tariffa.....	4
CAPO II NORME RELATIVE ALLA GESTIONE.....	5
Art. 5 Gestione del servizio	5
Art. 6 Funzionario responsabile.....	5
Art. 7 Concessione del Servizio	5
Art. 8 Corrispettivo del Servizio.....	5
Art. 9 Durata della concessione	6
Art. 10 Conferimento della concessione.....	6
Art. 11 Decadenza della concessione	6
Art. 12 Disciplina del servizio in concessione	6
CAPO III IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ	8
Art. 13 Presupposto dell'imposta	8
Art. 14 Soggetto passivo.....	8
Art. 15 Modalità di applicazione dell'imposta	8
Art. 16 Pagamento dell'imposta	9
Art. 17 Rimborsi.....	9
Art. 18 Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale	9
Art. 19 Obbligo della dichiarazione.....	9
Art. 20 Casi di omessa dichiarazione	10
Art. 21 Rettifica ed accertamento d'ufficio	10
Art. 22 Tariffe.....	11
Art. 23 Pubblicità ordinaria	11
Art. 24 Pubblicità effettuata con veicoli.....	11
Art. 25 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.....	12
Art. 26 Pubblicità varia.....	12
Art. 27 Riduzioni dell'imposta	12
Art. 28 Esenzioni dall'imposta	13
Art. 29 Limitazioni e divieti in materia di pubblicità	13
Art. 30 Limitazioni sulla pubblicità fonica.....	13
Art. 31 Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni	13
CAPO IV DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO.....	14
Art. 32 Istituzione del servizio	14
Art. 33 Servizio delle pubbliche affissioni	14
Art. 34 Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni	14
Art. 35 Misura del diritto sulle pubbliche affissioni.....	14

Art. 36 Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni – Recupero somme	14
Art. 37 Riduzioni del diritto	15
Art. 38 Esenzioni dal diritto	15
Art. 39 Modalità per le pubbliche affissioni.....	15
Art. 40 Consegna del materiale da affiggere	16
Art. 41 Annullamento della commissione	16
CAPO V DISCIPLINA MEZZI PUBBLICITARI E IMPIANTI PER LE AFFISSIONI	17
Art. 42 Disposizioni generali.....	17
Art. 43 Autorizzazione ad esporre mezzi pubblicitari.....	17
Art. 44 Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni.....	17
Art. 45 Tipologia degli impianti	18
Art. 46 Superficie degli impianti per le affissioni	18
Art. 47 Ripartizione della superficie e degli impianti per le affissioni.....	18
CAPO VI GESTIONE CONTABILE, CONTENZIOSO, SANZIONI	20
Art. 48 Gestione contabile delle somme riscosse	20
Art. 49 Contenzioso.....	20
Art. 50 Sanzioni tributarie e interessi	20
Art. 51 Sanzioni amministrative.....	20
CAPO VII NORME FINALI DI PRIMA APPLICAZIONE	22
Art. 52 Rinvio ed altre disposizioni.....	22
Art. 53 Pubblicità del regolamento e delle tariffe.....	22
Art. 54 Autorizzazioni in atto - Riaccertamento della pubblicità.....	22
Art. 55 Rinvio dinamico	22
TABELLA A.....	23

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

(Art. 3 D. Lgs. 507/93)

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità nonché l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, di cui al capo 1, art.3, del D.Lgs. 15/11/93 n. 507, sul territorio del Comune di Griante.

Art. 2

Ambito di applicazione

(Art. 1, D. Lgs. 507/93)

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore della gestione associata, fatto salvo quanto definito nella deliberazione di recepimento della relativa funzione da parte del Comune di Griante.

Art. 3

Classificazione

(Art. 2, D. Lgs. 507/93)

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'Art.2 del D.Lgs.15/11/93, 507, il Comune di Griante appartiene alla classe V.

Art. 4

Maggiorazione stagionale di tariffa

(Art. 3, comma 6, D. Lgs. 507/93)

1. In relazione a quanto disposto dall'Art.3, comma 6, del D. Lgs. 15/11/93, n 507, essendo questo comune interessato da rilevanti flussi turistici, le tariffe di cui agli Art.12, commi 2 - 3 - 4 e 5 e all'Art.15 del citato D. Lgs. 507/93, sono maggiorate del 50% per il periodo dal 1 giugno al 30 settembre.

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE

Art. 5

Gestione del servizio

(Art. 3, comma 6, D. Lgs. 507/93)

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza del Comune di Griante e potrà essere gestito:
 - a) in forma diretta da parte del Comune di Griante
 - b) in concessione ad apposito soggetto pubblico o a partecipazione pubblica o a fondazione
 - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, previsto dall'Art.32 del D.Lgs. 15/11/93, n. 507.
2. Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, il capitolato.
4. Nel caso di gestione in forma diretta troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

Art. 6

Funzionario responsabile

(Art. 1, D. Lgs. 507/93)

1. Nel caso di gestione diretta del servizio il Comune di Griante designa un funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa all'imposta sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni. Lo stesso funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispondendo, comunque, della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono.
2. Il nominativo del funzionario responsabile sarà comunicato alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il funzionario responsabile spettano al Concessionario.

Art. 7

Concessione del Servizio

1. Nel caso di affidamento in concessione del servizio, il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.
2. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 8

Corrispettivo del Servizio

(Art. 2, D. Lgs. 507/93)

1. Appartenendo il Comune di Griante all'ultima classe, il servizio può essere compensato:
 - a) Ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguente.
 - b) Mediante corresponsione di un canone fisso annuo netto da versare al Comune.
2. Nell'ipotesi a) l'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, con facoltà di stabilire in favore del comune un minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione.
3. In ogni caso l'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio, ovvero il canone convenuto, deve essere versato alla tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate, fermo restando che

l'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi qualora le riscossioni superino la rata stessa.

4. Per il ritardato versamento delle somme del concessionario si applica una indennità di mora del 7 per cento semestrale sugli importi non versati che può essere riscossa dal concedente utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal regio decreto 14/04/1910, n. 639.

5. Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10 per cento, deliberata dal Comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio o il canone fisso ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

Art. 9

Durata della concessione

1. Il Consiglio Comunale con la deliberazione con cui definisce la forma di gestione in concessione dei servizi ne determina la durata.

2. Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si può procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purché le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo.

Art. 10

Conferimento della concessione

1. Il conferimento della concessione viene effettuato mediante procedura ad evidenza pubblica disciplinata dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 11

Decadenza della concessione

1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:

- a) per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui al successivo Art.31;
- b) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
- c) per il reiterato mancato adempimento degli obblighi del contratto di concessione;
- d) per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;
- e) per aver conferito il servizio in appalto a terzi;

2. Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il funzionario responsabile diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

Art. 12

Disciplina del servizio in concessione

1. Nell'espletamento del servizio, il concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di incompatibilità.

2. Ai fini dell'espletamento del Servizio il Concessionario dovrà individuare apposito locale ove svolgere il servizio, conforme alle disposizioni urbanistiche ed edilizie, sul territorio del Comune di Griante

3. Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune di Griante.

4. E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario

5. E' nulla la cessione del contratto a terzi.

6. A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita nelle forme di legge il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito o, in mancanza, a due terzi delle riscossioni dell'anno precedente, ovvero al

canone fisso convenuto per la durata della concessione.

7. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal regio decreto 14/04/10, n. 639.

CAPO III

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Art. 13

Presupposto dell'imposta

(Art. 5, D. Lgs. 507/93)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

Art. 14

Soggetto passivo

(Art. 6, D. Lgs. 507/93)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 15

Modalità di applicazione dell'imposta

(Art. 7, D. Lgs. 507/93)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 del D.Lgs. 507/93 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art. 16
Pagamento dell'imposta
(Art. 9, D. Lgs. 507/93)

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. 507/93, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria: per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario, con arrotondamento a un Euro per difetto se la frazione non è superiore a Euro 0,50 o per eccesso se è pari o superiore.
3. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione: per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.500,00;
5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le vigenti disposizioni di legge; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'Art. 2752, comma 4, del codice civile.

Art. 17
Rimborsi
(Art. 9, D. Lgs. 507/93)

1. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune di Griante è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Art. 18
Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale
(Art. 9, comma 7, D. Lgs. 507/93)

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Comune in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 19
Obbligo della dichiarazione
(Art. 8, D. Lgs. 507/93)

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario stesso.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata (ad es.: da ordinaria a luminosa), con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al

comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine,

4. L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni o concessioni previste da leggi e regolamenti, ivi compreso il presente.

Art. 20

Casi di omessa dichiarazione

(Art. 8, comma 4, D. Lgs. 507/93)

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione per le forme pubblicitarie previste dal D.Lgs. 507/93 la pubblicità nei seguenti casi si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

a) all'Art.12 - effettuate mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi ecc.;

b) all'Art.13 - effettuata con veicoli;

c) all'Art.14, commi,1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico, o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione le forme pubblicitarie previste dal D.Lgs. 507/93 la pubblicità nei seguenti casi si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento:

a) all'Art.14, comma 4 - realizzate in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti;

b) all'Art.15, comma 1 - effettuate con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze;

c) comma 2 effettuate da aeromobili mediante scritte striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce lacuali limitrofe al territorio comunale;

d) comma 3 - effettuate con palloni frenati e simili;

e) comma 4 - effettuate mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;

f) comma 5 - effettuate a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

Art. 21

Rettifica ed accertamento d'ufficio

(Art. 10, D. Lgs. 507/93)

1. Il Comune di Griante, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo della imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione,

dal legale rappresentante del concessionario o da persona da questi delegata a mezzo di procura notarile.

Art. 22

Tariffe

(Art. 3, comma 5, D. Lgs. 507/93)

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta al Comune di Griante, o al concessionario che gli subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma dell'art.3, comma 5, del D.Lgs. 507/93.
2. Ai fini della graduazione del canone a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste la pubblicità, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche in relazione al disposto dell'art. 62, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 446/97 sono classificate in due categorie delimitate come dall'allegata tabella A.
3. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno cui si riferisce il bilancio a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 23

Pubblicità ordinaria

(Art. 12, D. Lgs. 507/93)

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art. 24

Pubblicità effettuata con veicoli

(Art. 13, D. Lgs. 507/93)

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'Art.12, comma I del D.Lgs. 5(i7193; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'Art.12, comma 4, del citato D.Lgs. 507/93.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico, a servizi di linea interurbana o ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune di Griante.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.
4. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.
5. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo della impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non Sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

6. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 25

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

(Art. 14, D. Lgs. 507/93)

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.

Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

- Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica la imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

- Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 26

Pubblicità varia

(Art. 15, D. Lgs. 507/93)

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'Art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/93.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente di soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori simili, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Art. 27

Riduzioni dell'imposta

(Art. 16, D. Lgs. 507/93)

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) Per la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;

b) Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;

d) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 28
Esenzioni dall'imposta
(Art. 17, D. Lgs. 507/93)

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dal Comune di Griante.
 - b) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Art. 29
Limitazioni e divieti in materia di pubblicità
(Art. 3, comma 2, D. Lgs. 507/93)

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a) L' Art.23 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30/04/92, n. 285;
 - b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16/12/92, n. 495.
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - a) l' Art.23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs. 30/04/92, n. 285;
 - b) l' Art.57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16/12/92, n. 495.

Art. 30
Limitazioni sulla pubblicità fonica
(Art. 3, comma 2, D. Lgs. 507/93)

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 19:00, alle ore 8,00
2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto
3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

Art. 31
Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni
(Art. 3, comma 2, D. Lgs. 507/93)

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
 - a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
 - b) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
 - c) è consentita mediante consegna diretta alle persone.
2. Limiti alla pubblicità mediante striscioni posti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche: la pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 32

Istituzione del servizio

(Art. 18, comma 2, D. Lgs. 507/93)

1. E' istituito, su tutto il territorio del Comune di Griante, verso corrispettivo del relativo diritto, il servizio delle "Pubbliche affissioni, così come disposto dall'Art.18, comma 2, del D.Lgs. 507/93.

Art. 33

Servizio delle pubbliche affissioni

(Art. 18, D. Lgs. 507/93)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune di Griante in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art.3, del D. Lgs. 507/93, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 34

Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni

(Art. 19, comma 1, D. Lgs. 507/93)

1. E' soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni cui che richiede il servizio e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Art. 35

Misura del diritto sulle pubbliche affissioni

(Art. 19, commi 2, 3, 4, D. Lgs. 507/93)

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è riferita a ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100 secondo la tariffa approvata ai sensi dell'Art.3, comma 5, del D.Lgs. 507/93.
2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento: per quelli costituiti da più di dodici fogli e maggiorato del 100 per cento.

Art. 36

Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni – Recupero somme

(Art. 19, comma 7, D. Lgs. 507/93)

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio a mezzo c.c.p. intestato al Comune di Griante o al concessionario così come previsto dall'art.16 del presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità.
2. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale a larga diffusione.
3. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 37
Riduzioni del diritto
(Art. 20, D. Lgs. 507/93)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 267/93;
 - b) Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;
 - d) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) Per gli annunci mortuari.

Art. 38
Esenzioni dal diritto
(Art. 21, D. Lgs. 507/93)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune di Griante, esposti nell' ambito del territorio comunale;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali , amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 39
Modalità per le pubbliche affissioni
(Art. 22, D. Lgs. 507/93)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni le quali debbono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente il Comune di Griante o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, Comune di Griante o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al Committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico il Comune di Griante o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune di Griante o il concessionario ha l'obbligo di Sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il, giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Euro 50,00 per ciascuna commissione tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

9. Nell'ufficio dei servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

11. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Art. 40

Consegna del materiale da affiggere

(Art. 22, D. Lgs. 507/93)

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione dal medesimo.

2. Il richiedente è colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

Art. 41

Annullamento della commissione

(Art. 22, D. Lgs. 507/93)

1. In caso di annullamento dell'affissione affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato è necessario il rispetto dei seguenti termini:

a) Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 39 la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune di Griante o al concessionario entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa all'effettuazione.

2. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 39 dovrà pervenire all'ufficio del Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello di inizio dell'affissione.

3. Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente per quindici giorni da quello in cui è Stato effettuato il rimborso delle somme che gli competono.

CAPO V

DISCIPLINA MEZZI PUBBLICITARI E IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

Art. 42

Disposizioni generali

(Art. 3, D. Lgs. 507/93)

1. Il presente regolamento prevede una armonizzazione dell'iter autorizzativo in concerto con le disposizioni del codice della strada approvato con D. Lgs. 30/04/92, n. 285, modificato con D. Lgs. 10/09/93, n. 360, nonché del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16/12/92, n. 495.

2. Il Comune di Griante, per la formazione del piano generale degli impianti e le relative autorizzazioni, in relazione a quanto previsto dallo art.23, commi 4 e 6, del codice della strada si avvale della facoltà di concedere deroghe in ordine alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni. Il tutto nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale sia nei centri abitati che nei tratti di strada individuali dall'Art.26, 3°comma, del citato codice della strada.

3. L'iter autorizzativo terrà conto della posizione ove è prevista la collocazione del manufatto pubblicitario. In particolare:

a) mezzi collocati fuori dal centro abitato:

Per tali mezzi si rimanda integralmente alle norme del codice della strada e del suo regolamento di esecuzione ed attuazione.

a) mezzi collocati nel centro urbano e su strade comunali. Per i mezzi collocati nel centro urbano - così come definito dall'Art.3 del codice della strada - e su strade comunali il Comune non pone alcun divieto o limitazioni fatte salve le disposizioni in materia previste dalle leggi penali e di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela dei beni di interesse storico o artistico e delle bellezze naturali, dal regolamento edilizio e da quello di polizia urbana.

Art. 43

Autorizzazione ad esporre mezzi pubblicitari

1. Per ottenere l'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari è necessario presentare apposita domanda al Comune di Griante.

2. La domanda deve contenere:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;

b) L'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti;

c) la descrizione degli impianti corredata dalla necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;

d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.

3. Ove si intenda installare impianti sul suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita l'apposita concessione per l'occupazione del suolo da parte del Comune di Griante.

4. Per l'installazione di impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

5. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 7/8/1990 n.241.

Art. 44

Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni

(Art. 3, D. Lgs. 507/93)

1. I criteri ai quali si farà riferimento per la stesura di un piano generale — che comprenda, comunque, gli spazi attualmente esistenti, e sempre che concorrano motivi di effettiva necessità — sono i seguenti:

a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua

razionalizzazione ed armonizzazione perseguita del Comune di Griante.

b) il piano dovrà tenere conto e, quindi, rispettare l'attuale contesto urbanistico con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.

c) il piano dovrà considerare, inoltre, le esigenze obiettive di sviluppo al fine di soddisfare le richieste di carattere istituzionale, socioculturale e commerciale.

d) la stesura del piano dovrà, altresì, salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del codice della strada, dei relativo regolamento di esecuzione ed attuazione nonché del regolamento di polizia locale e traffico.

Art. 45

Tipologia degli impianti

(Art. 3, D. Lgs. 507/93)

1. Fatti salvi gli spazi attualmente esistenti - riconosciuti conformi per quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia con i criteri di cui al precedente articolo – in caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il comune o il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:

a) standardi su pali (mono o bifacciali) destinati all'affissione di due o quattro fogli formato cm. 70x 100;

b) tabelle murali destinate all'affissione di due o quattro fogli formato cm. 70x 100;

c) posters (mono o bifacciali) formato mt. 6x3.

2. Le caratteristiche tecniche degli impianti (materiale, formato, ecc.) saranno determinate dall'Ufficio Tecnico.

Art. 46

Superficie degli impianti per le affissioni

(Art. 18, comma 3, D. Lgs. 507/93)

1. Ai sensi dell'art. 18 comma 3 D.Lgs. 50/93, viene definita la seguente metratura ogni mille abitanti:

- Comune di Griante Mq. 20 ogni 1000 abitanti o frazione;

2. La (Giunta Comunale, con apposita deliberazioni, potrà rideterminare la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

3. In mancanza dell'atto di cui al comma 2 del presente articolo, viene rispettata la localizzazione degli impianti già determinata dal Comune.

Art. 47

Ripartizione della superficie e degli impianti per le affissioni

(Art. 3, comma 3, D. Lgs. 507/93)

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 46, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

a) alle affissioni di natura istituzionale 15%

b) alle affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica 15%

c) alle affissioni di natura commerciale 70%

2. Gli impianti di cui al punto c) potranno essere concessi ai privati fino ad una percentuale massima del 20%.

3. Detti impianti dovranno essere esclusivamente destinati all'affissione commerciale diretta in quanto l'affissione natura istituzionale, socio- culturale o comunque non avente rilevanza economica deve avvenire negli spazi affissionistici pubblici.

4. Per l'affidamento in concessione degli impianti suddetti, il Comune di Griante procederà secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento comunale sui contratti, mediante appalto pubblico.

5. Nel caso in cui il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del

diritto sulle pubbliche affissioni sia affidato in concessione, il comune sentirà preventivamente il parere del concessionario prima di procedere alla cessione ai privati degli impianti suddetti.

CAPO VI

GESTIONE CONTABILE, CONTENZIOSO, SANZIONI

Art. 48

Gestione contabile delle somme riscosse

(Art. 35, comma 4, D. Lgs. 507/93)

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'Art.35, comma, del D.Lgs. 15/11/93, n. 507.
2. Il funzionario responsabile di cui al precedente articolo è personalmente responsabili, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

Art. 49

Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla detta Commissione tributaria provinciale.

Art. 50

Sanzioni tributarie e interessi

(Art. 23, D. Lgs. 507/93)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art.6, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 51

Sanzioni amministrative

(Art. 24, D. Lgs. 507/93)

1. Il Comune di Griante è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.
2. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 2411 n. salvo quanto previsto nei successivi commi.
3. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativa all'installazione degli impianti il Comune applica la sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune di Griante dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
4. Il Comune di Griante, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla

procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, ovvero la rimozione dei manifesti abusivamente affissi fuori dagli spazi specificatamente previsti dal presente regolamento e dal piano generale degli impianti, costituendo in mora chi ha commesso l'abuso nel termine minimo di tre giorni dalla data di ricezione del provvedimento suddetto.

5. La copertura o la rimozione hanno lo scopo di privare il mezzo di efficacia pubblicitaria. Seguirà successivamente la notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'Art.16.

6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Responsabile del Servizio competente, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli

interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

7. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune di Griante e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'Art.8.

CAPO VII

NORME FINALI DI PRIMA APPLICAZIONE

Art. 52

Rinvio ed altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D. Lgs. 15/11/93, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 53

Pubblicità del regolamento e delle tariffe

1. Copia del presente regolamento e delle tariffe, a norma dell'Art.22 della legge 07.08.1990, n. 241, saranno tenute a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 54

Autorizzazioni in atto - Riaccertamento della pubblicità

1. Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si intendono rinnovate con il versamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per contrasto con le norme del presente regolamento.

2. E' data facoltà, al responsabile del servizio di richiedere per l'eventuale aggiornamento degli atti agli interessati eventuale documentazione integrativa nei limiti della documentazione prevista dal presente regolamento.

3. Ai fini di dare corretta e completa applicazione alle norme del presente regolamento il Responsabile del Servizio competente o il concessionario, sulla scorta degli atti in suo possesso e delle eventuali necessarie integrazioni d'ufficio, darà corso alla revisione di tutte le autorizzazioni.

4. La revisione di cui al comma 3 si concluderà con un provvedimento di liquidazione da notificare all'interessato entro il mese di dicembre e troverà applicazione, per i versamenti dovuti dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 55

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento si applica la disciplina sopravvenuta.

TABELLA A


DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GRIANTE IN ZONE CLASSIFICATE IN DUE CATEGORIE DI IMPORTANZA DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Categoria	Vie e spazi
1	Via Regina
2	Tutte le altre vie del territorio comunale

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del con atto n.;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il

Data



Il segretario comunale

.....